

Regolamento per la concessione delle cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita.

- approvato dal Consiglio Comunale in data 28 settembre 2020, con deliberazione n. 93869/20, verb. 5;
- modificato dal Consiglio Comunale in data 30 maggio 2022, con deliberazione n. 57277/22, verb. 4;

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza benemerita” quale forme di speciale riconoscimento da parte del Comune di Ferrara nei confronti di coloro, anche non residenti nel Comune, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Città o dei suoi cittadini o che si siano distinti particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport.

Art. 2 – Cittadinanza onoraria

1. La “*Cittadinanza Onoraria*” costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti di una persona fisica, non iscritta nell’anagrafe del Comune, che si sia particolarmente distinta per impegno morale, civile, culturale, sportivo o religioso nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore della Città di Ferrara o dei suoi cittadini o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.

2. Il conferimento della Cittadinanza onoraria può essere disposto solo se la persona da insignire è ancora in vita.

Art. 3 – Cittadinanza benemerita

1. La “*Cittadinanza Benemerita*” costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini, i quali, con opere concrete nel campo delle scienze, lettere, arti, industria, lavoro, istruzione o sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio o di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Ferrara promuovendone l’immagine ed il prestigio.

2. La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4 – Modalità di concessione

1. La proposta di attribuzione sia della “Cittadinanza onoraria” che della “Cittadinanza benemerita” può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali. La segnalazione di attribuzione può essere avanzata anche da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.

2. Il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” o della “Cittadinanza benemerita” è approvato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, sentita la conferenza dei Capo Gruppi Consiliari.

3. In fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell’interessato o acquisisce l’assenso di chi ne fa le veci. La deliberazione dovrà, inoltre, riportare, oltre all’indicazione delle ragioni per cui viene conferito il riconoscimento, la biografia del beneficiario.

4. Il Sindaco o suo delegato, in sede di Consiglio comunale, ovvero nel corso di una cerimonia ufficiale autorizzata dal Consiglio comunale e alla quale saranno invitati a

partecipare tutti i Consiglieri, provvede alla consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica dell'interessato tra la popolazione del Comune.

5. La concessione della "Cittadinanza Onoraria" o della "Cittadinanza benemerita" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 5 - Albo

1. E' istituito l'Albo dei "Cittadini Onorari e Benemeriti" del Comune di Ferrara, nel quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria" o la "Cittadinanza Benemerita".

2. L'Albo, la cui cura è affidata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dovrà indicare i dati anagrafici del beneficiario e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario, o da chi ne fa le veci, per accettazione.

Art. 6 – Partecipazione a ricorrenze o cerimonie ufficiali

1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti i quali avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 7 – Perdita e revoca

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita l'insignito che se ne renda indegno.

2. Il provvedimento di revoca è presentato da 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente art. 4, comma 2.